



Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore

Statuto

(Versione approvata dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024)

Art. 1 – Denominazione e Sede

- a** È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore", o in forma abbreviata "Forum per la Finanza Sostenibile ETS".
- b** L'Associazione ha sede legale a Milano. Su proposta del Direttore Generale e successiva delibera del Consiglio, è possibile aprire altre sedi sul territorio nazionale.
- c** La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

- a** L'Associazione opera senza fini di lucro in conformità al presente statuto, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
abis L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- b** Eventuali regolamenti interni possono essere approvati dal Consiglio, su proposta del Direttore Generale, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione.
- c** I soci dell'Associazione sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto.

Art. 3 – Scopo e attività

- a** La missione dell'Associazione è la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria. L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare diffondere la conoscenza e la pratica dell'investimento sostenibile, con l'obiettivo di incoraggiare l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari.
- b** Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori



e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- c** L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini;
 - diffondere informazioni e conoscenza;
 - promuovere il dialogo tra i diversi portatori di interesse;
 - organizzare convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione a iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
 - pubblicare libri, dispense, riviste o articoli; produrre e diffondere ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;
 - lanciare e partecipare a campagne di informazione e di sensibilizzazione;
 - creare e mantenere relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - promuovere ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità.
- d** L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.
- e** L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio.
- f** L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma.
- g** L'Associazione può facilitare l'avvio di iniziative comuni di engagement tra i propri associati e con le Istituzioni.

Art. 4 – Soci; ammissibilità ed esclusione

- a** Possono aderire all'Associazione, dietro corresponsione della quota associativa annuale, soggetti privati, enti od organizzazioni, sia del settore privato che pubblico, con o senza fini di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi.
- b** In particolare, l'Associazione si rivolge a società, enti, associazioni, fondazioni, consorzi e individui privati che svolgano:
- attività finanziaria o di erogazione di servizi connessi (per esempio, banche, istituti di credito di medio e lungo termine, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare o simili);
 - attività di studio o di ricerca (per esempio, università, centri di ricerca o simili);
 - attività di promozione culturale o sociale (per esempio, associazioni ambientaliste, di difesa di consumatori ed utenti, di solidarietà sociale o simili);
 - attività di consulenza o di erogazione di servizi alle imprese;
 - attività di rappresentanza di interessi economici e sociali (per esempio, associazioni professionali e di categoria, sindacati o simili);
 - attività di pubblica amministrazione (per esempio, Camere di commercio, Ministeri, Enti di ricerca, Enti Territoriali o simili);
 - attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazione e di conoscenza (per esempio, case editrici, società o gruppi editoriali operanti nel settore giornalistico, televisivo, radiofonico o multimediale).



Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammessa istanza di appello da presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea Generale che si pronuncia in occasione della prima riunione successiva.

- c La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- d I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria, comunicata entro il 30 novembre dell'anno precedente;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (anche su proposta del Direttore Generale), pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta si ponga in contrasto con le finalità del Forum, o ne danneggi gravemente l'immagine, o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti dei soci

- a La qualifica di socio attribuisce il diritto di partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione.
- b Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, chi ne ha la legale rappresentanza indica il nome delle persone cui il beneficio di cui alla precedente lettera A si intende esteso.
- c Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 30 giorni, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- d Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta, alla presenza di persona indicata dal Consiglio, il quale provvede entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 – Categorie di soci

- a Le categorie di associati si articolano in relazione alla quota sottoscritta e al livello di coinvolgimento nella determinazione delle politiche e delle strategie del Forum. Più precisamente, si distinguono:
 - soci ordinari – versano l'intera quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto al voto;
 - soci sostenitori – versano una quota maggiorata e, oltre a partecipare all'Assemblea con diritto al voto, hanno diritto a una quota riservata di membri del Consiglio.
- b Le quote di associazione sono deliberate annualmente dal Consiglio, il quale può stabilire fasce di importo differenziate in relazione alle caratteristiche, per esempio dimensionali, dei soggetti associati ovvero al contributo di diversa natura che essi possono portare a beneficio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

- a Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea,
 - il Consiglio,
 - il Presidente,
 - il Vicepresidente,
 - il Direttore Generale,
 - il Collegio dei Revisori,



- la Consulta delle Associazioni di categoria.

Art. 8 – L’Assemblea

- a** L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale ed esamina il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

- b** L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio, e per l’esame del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo. È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

- c** La convocazione dell’Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

- d** L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In caso di necessità, l’Assemblea può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

- e** La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene con almeno otto giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza anche di un’eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

- f** L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

- g** Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo due associati. Se il Socio è una persona giuridica, chi ne ha la legale rappresentanza o il soggetto da questi delegato è tenuto ad indicare tale potere formalmente. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

- h** Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in assenza del Presidente, l’Assemblea elegge il



- Presidente della seduta.
- i Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 - j L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 - k Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso viene inviata, con le formalità ritenute più idonee, ai Soci ed è a disposizione di tutti gli associati.
 - l L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
 - m L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - n L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 9 – Il Consiglio

- a Il Consiglio promuove l'equilibrio di genere.
Il Consiglio è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea. Tre Consiglieri sono eletti tra la categoria dei Soci Sostenitori.
Nel caso in cui – entro i termini stabiliti – non pervenga un numero sufficiente di candidature per la categoria Sostenitori, il Consiglio sarà composto da candidati appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari.
- b Il numero dei componenti del Consiglio è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio medesimo. In base alle candidature ricevute, almeno un Consigliere dev'essere espressione del Terzo Settore e almeno un Consigliere dev'essere espressione delle Associazioni di categoria. In caso di voto paritario tra due candidati, verrà eletto il candidato del genere meno rappresentato in Consiglio.
- c Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni.
- d Chiunque abbia i requisiti di onorabilità (cfr. art. 2382 cc.) è eleggibile alla carica di Consigliere. Il Consigliere, nell'esercizio della propria funzione, è tenuto a perseguire la missione dell'Associazione e a rendere trasparente ogni situazione di possibile conflitto di interesse.
- e Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo, decorso il quale cessa dalla carica e potrà essere rieletto quando sarà trascorso un triennio. Il Consigliere decade automaticamente qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio. Nel caso in cui cessi il suo rapporto con l'organizzazione di appartenenza associata al Forum, il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, da un altro rappresentante designato dall'organizzazione di appartenenza associata al Forum e resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio, purché la sua designazione venga ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva. In mancanza di designazione di un sostituto o in caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento e, comunque, quando restano in carica almeno i $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri – di proseguire la propria attività fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
- f Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Viene convocato dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, il quale partecipa con diritto di intervento ma non di voto, garantisce l'istruttoria dei punti in discussione, e redige i verbali. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- g Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.



- h** Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Direttore Generale. Lo stesso deve essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.
- i** Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.
- j** Il Consiglio:
- nomina il Direttore Generale;
 - attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea attraverso la pianificazione delle attività;
 - predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - adotta il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - delibera sulle domande di ammissione dei soci;
 - adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e dell'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei soci;
 - approva, su proposta del Direttore Generale, i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - approva, su proposta del Direttore Generale, le politiche sul personale;
 - individua le attività diverse, secondarie e strumentali;
 - assume le deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
 - approva le modifiche statutarie necessarie per legge dandone informazione alla prima riunione dell'Assemblea utile.
- k** Il Consiglio può istituire Commissioni consultive temporanee o permanenti per istruire o approfondire questioni specifiche.

Art. 10 – Il Presidente

- a** Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i propri membri a maggioranza assoluta e rimane in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere. Potrà essere rieletto Presidente solo quando sarà trascorso un triennio dalla data di scadenza del primo mandato.
- b** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- c** Convoca le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Consulta delle Associazioni di categoria e ne stabilisce, su proposta del Direttore Generale, l'ordine del giorno.
- d** In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 11 – Il Vicepresidente

- a** Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio tra i propri membri a maggioranza assoluta e rimane in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere. Potrà essere rieletto Vicepresidente per un secondo mandato consecutivo. Alla scadenza del secondo mandato consecutivo, potrà essere rieletto Vicepresidente solo quando sarà trascorso un triennio dalla data di scadenza del secondo mandato.



Art. 12 – Il Direttore Generale

- a** Il Direttore Generale è il garante dell'attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.
- b** Viene nominato dal Consiglio, che ne stabilisce il trattamento economico.
- c** Ha la rappresentanza dell'Associazione e, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio, compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che la impegnano, quali - a titolo di esempio - la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc.
- d** Egli è il portavoce ufficiale dell'Associazione. Sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico, e predispose il bilancio consuntivo e previsionale.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

- a** L'organo di Controllo dell'Associazione è il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed almeno due membri supplenti eletti ogni tre anni dalla Assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore, tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Ai componenti dell'organo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- b** Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell'Associazione. In occasione dell'Assemblea annuale il Collegio sottopone all'approvazione dell'Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.
- c** Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti il Collegio dei revisori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 14 – La Consulta delle Associazioni di categoria

- a** La Consulta delle Associazioni di categoria è un organo consultivo del Consiglio dell'Associazione. Essa è competente a esprimere pareri non vincolanti su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo.
- b** La Consulta è composta dalle Associazioni di categoria che siano socie del Forum da almeno 3 mesi e la cui presenza nella Consulta venga ritenuta, da parte del Consiglio, utile e funzionale al perseguimento degli scopi statutari e all'attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione.
La Consulta delle Associazioni di categoria dura in carica 3 anni decorrenti dalla prima Assemblea di nomina del nuovo Consiglio, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita. Essa può comunque essere integrata nella sua composizione nel corso del triennio con decisione del Consiglio medesimo.
- c** La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno, o più volte se ritenuto necessario, senza particolari formalità, anche utilizzando modalità di riunione a distanza. Delle riunioni è redatto un verbale che viene presentato al Consiglio e viene reso disponibile ai Soci.

Art. 15 – Risorse economiche

- a** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - le quote associative annuali come determinate annualmente dal Consiglio;



- i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - le donazioni, le oblazioni e i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
- b** Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.
- c** L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Esercizio finanziario

- a** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- b** Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
- c** Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- d bis** Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- e** Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- f** Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art. 17 – Scioglimento e Destinazione del patrimonio

- a** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.
- b** L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residui.
- c** In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – Norma di rinvio

- a** Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.